



UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA

Piazza Vittorio Emanuele, 2 – 02037 Poggio Moiano (RI)

Cod. Fisc. e P.Iva 00915780571

Tel. 0765/875020 Fax 0765876661

e-mail: unionealtasabina@legalmail.it

DISTRETTO RIETI 3

Capofila: Unione dei Comuni Alta Sabina

Gara mediante procedura aperta per l'affidamento della gestione del Servizio distrettuale di assistenza scolastica A.S. 2017/18 PSZ 2017.

CIG: 7247812BA9.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio Distrettuale di Assistenza scolastica rivolta ai minori del Distretto Rieti 3 (Comuni di Poggio Moiano, Casaprota, Orvinio, Scandriglia, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Monteleone S., Castelnuovo di Farfa, Toffia, Frasso Sabino, Pozzaglia, Fara in Sabina) diversamente abili frequentanti le scuole dell'obbligo (eccetto gli istituti di istruzione superiore di competenza dell'amministrazione provinciale) e specificamente:

1) Assistenza scolastica di base e specialistica.

La ditta aggiudicataria assume l'impegno di prestare, tramite il proprio personale qualificato un servizio di assistenza di base e specialistica per alunni diversamente abili residenti nei Comuni del Distretto RI/3 che siano con parziale o totale mancanza di autonomia per situazioni croniche e temporanee, su segnalazione della ASL competente per territorio.

Nel Gruppo di Lavoro Integrato per l'Handicap – GLH organizzato dalla scuola - viene definito il PEI – Piano Educativo Individualizzato dell'alunno.

Nell'ambito della definizione del P.E.I., dovranno essere indicate le attività, in relazione agli obiettivi che dovrà raggiungere l'alunno, di competenza dell'assistente scolastico.

Qualora il PEI richieda la presenza degli operatori dell'impresa durante l'orario mensa, ritenendolo necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano medesimo, la spesa relativa al buono pasto dell'operatore sarà a carico della ditta aggiudicataria.

Quest'ultima dovrà in ogni caso garantire le ore di servizio stabilite nel bando.

La ditta aggiudicataria, in considerazione della specificità del servizio, dovrà garantire un'organizzazione sufficientemente elastica per coprire le esigenze derivanti dagli utenti.

Dovrà inoltre garantire la continuità educativa dell'operatore ed evitare un eccessivo avvicendamento di operatori sull'assistito.

2) Supporto agli alunni con difficoltà nell'apprendimento.

La ditta aggiudicataria assume l'impegno di offrire supporto professionale in grado di integrare competenze didattiche (tecniche e metodi di apprendimento, potenziamento del metodo di studio) e competenze psicologiche. Salvo non emergano specifiche anomalie nello sviluppo, tali richiedere interventi più mirati (es. logopedia, psicomotricità), il bambino dovrà essere affiancato e supportato da un professionista in grado di sostenere e condurre gli alunni al raggiungimento di un'autonomia reale nella gestione dello studio e dell'acquisizione di competenze.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO E INIZIO DEL SERVIZIO

L'appalto avrà la durata dell'anno scolastico 2017-2018, limitatamente ai periodi di attività scolastica, decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data di effettivo inizio delle attività, in caso di richiesta di esecuzione anticipata del servizio, e comunque fino al completamento del monte ore affidato, e fermo restando la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie.

In tale periodo la ditta aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio secondo il calendario scolastico in deroga all'art. 1664 c.c. agli stessi prezzi e condizioni indicate nel contratto che verrà stipulato a seguito di aggiudicazione.

Agli alunni assistiti che devono sostenere esami scolastici dovrà essere erogata dalla Ditta l'assistenza per tutta la durata degli stessi, su specifica richiesta della scuola interessata.

ART. 3 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Capitolato si prefigge di favorire l'autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili, nonché migliorare la vita di relazione degli alunni affidati e la loro socializzazione, per promuovere l'espressione delle potenzialità personali e la piena integrazione in ambito scolastico e sociale.

Il servizio deve mirare altresì a favorire l'apprendimento con metodologie cognitive e metacognitive, tecnologie informatiche e strumenti compensativi; promuovere l'autostima, la motivazione, il consolidamento del proprio stile di apprendimento e l'autonomia nello svolgimento dei compiti e dello studio; aumentare la motivazione verso lo studio.

ART. 4 – PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Il Servizio consiste nell'espletamento delle seguenti attività:

- Attività che favoriscono l'autonomia, la comunicazione, la vita di relazione, la socializzazione, l'espressione delle potenzialità personali degli alunni diversamente abili;
- Attività focalizzate su fattori quali attenzione, concentrazione, memoria, comprensione dei problemi e strategie per risolverli, capacità di ottimizzare i tempi, gestione dell'ansia, funzionamento sotto stress, strategie per affrontare le prove scritte e orali, sapersi proporre e perseguire obiettivi, riuscire a fronteggiare gli insuccessi.
- Attività di assistenza materiale alla persona:

ART. 5 - PERSONALE

1. L'impresa aggiudicataria, per lo svolgimento delle prestazioni sopra citate, metterà a disposizione un congruo numero di operatori rispetto al numero degli assistiti i cui nominativi saranno comunicati dall'Ufficio di Piano del Distretto RI/3 prima dell'inizio del servizio.
2. Le qualifiche richieste per gli operatori, da garantire in base alle necessità degli utenti, sono:
 - Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelati;
 - Operatore Socio-Assistenziale addetto all'assistenza di base;
 - Educatore Professionale;
 - Psicologo e/o pedagogista che unisca le competenze psicopedagogiche con la didattica.
3. Gli operatori dovranno essere disponibili a partecipare agli incontri per la programmazione didattica o di qualunque altro tipo su richiesta dell'Amministrazione o degli istituti scolastici o della ASL.
4. All'atto dell'inizio delle prestazioni l'impresa aggiudicataria è tenuta a trasmettere all'Ufficio di Piano l'elenco e il curriculum del personale del quale si avvarrà, dei loro eventuali sostituti e di ogni operatore che dovesse successivamente subentrare.
5. Inoltre l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere l'orario di impiego degli operatori per gli alunni assistiti e le eventuali variazioni che si dovessero verificare.
6. Il soggetto gestore, nei confronti dei propri dipendenti, dovrà applicare i CCNL nonché gli accordi integrativi della Provincia di Rieti di categoria vigenti nel tempo per la specifica qualifica professionale, ovvero accordi singoli.
7. Spetta al soggetto gestore controllare che il personale svolga regolarmente i propri compiti, nell'assoluto rispetto degli orari e delle aree di servizio.
8. L'impresa aggiudicataria, ricorrendone le condizioni previste dalla vigente normativa legislativa e/o dal CCNL di categoria integrato come sopra e dal presente capitolato, nel rispetto della professionalità richiesta, dovrà impegnarsi a mantenere il personale già utilizzato al fine di garantire una continuità ed evitare pericolose fratture nel processo educativo-assistenziale.

ART. 6 - COORDINAMENTO E CONTROLLO DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire il coordinamento ed il controllo del servizio prestato dai propri operatori ed a curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, le famiglie e gli altri servizi presenti sul territorio.

La Ditta aggiudicataria dovrà a tal fine nominare e comunicare all'Ufficio di Piano un Coordinatore del servizio, individuato tra i professionisti impegnati nell'assistenza, che curerà, tra l'altro, i rapporti con l'amministrazione appaltante, con le istituzioni scolastiche, le famiglie, gli altri servizi presenti sul territorio. Il Coordinatore sarà inoltre referente per l'Ufficio di Piano.

Tale Coordinatore dovrà essere in possesso di qualifica superiore a quella prevista dal precedente articolo o comunque con comprovata esperienza nel settore socio-culturale.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale eventualmente assente dal servizio, con altro personale sempre in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.

La sostituzione con personale di qualifica superiore non preventivamente concordata ed approvata, non può comportare in nessun modo, aumenti di spesa per il comune.

Non verranno in ogni caso retribuite le ore non prestate dall'impresa aggiudicataria in violazione dell'obbligo di immediata sostituzione dei propri operatori in servizio.

Restano a carico della Ditta stessa tutte le spese inerenti l'organizzazione, l'amministrazione, le retribuzioni, gli oneri sociali e fiscali del personale impiegato, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'impresa e i propri dipendenti e/o incaricati professionali impiegati per l'esecuzione del presente appalto.

Sul servizio svolto dalla ditta aggiudicataria è riconosciuta facoltà all'Amministrazione di operare i controlli di legge in qualsiasi momento e senza preavviso e di disporre i provvedimenti più opportuni, nell'interesse del Servizio e dei suoi utenti.

L'Amministrazione potrà altresì organizzare incontri di monitoraggio e verifica della congruità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio prefissati, incontri di programmazione e coordinamento di rete al fine di migliorare la gestione del Servizio.

Qualora si verificassero problemi, che potrebbero determinare disservizi o limitazioni delle prestazioni contrattuali, indipendenti dalla sua volontà o imperizia, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad informare per iscritto l'Amministrazione.

ART. 7 - RELAZIONE PERIODICA

La Ditta aggiudicataria si impegna, mediante il Coordinatore, a produrre all'Ufficio di Piano:

- entro il giorno 15 di ogni mese, il rendiconto dettagliato delle attività svolte e dell'effettivo numero di ore di servizio prestato per tutte le categorie impiegate nel mese precedente.
- trimestralmente, la relazione dettagliata sull'andamento del Servizio evidenziando i risultati raggiunti e le criticità incontrate

ART. 8 - MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

La Ditta deve garantire i necessari spostamenti per l'effettuazione del servizio con automezzi di sua proprietà o di proprietà dei singoli operatori, facendosi carico in ogni caso dei relativi costi e dei rischi connessi.

Dovrà inoltre dotare il personale impiegato, a sua cura e spese, degli strumenti di lavoro e del materiale necessario per la realizzazione degli interventi e comunque di tutti gli elementi nessuno escluso per l'esecuzione del presente appalto.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere garantito per i giorni previsti di frequenza scolastica settimanale di ciascun Istituto frequentato dagli alunni in carico. L'orario di servizio dovrà avere carattere di flessibilità, al fine di tutelare le necessità e i bisogni di tutti gli utenti. Gli operatori dovranno svolgere l'orario secondo le prestazioni richieste dall'utente e in base ad un calendario di interventi che potranno essere effettuati durante tutto l'arco dell'orario scolastico.

La Ditta affidataria si impegna a sostituire tempestivamente gli operatori assenti per ferie, malattia od altro motivo garantendo la continuità operativa ed il contenimento del turn over.

L'Ente può in qualunque momento richiedere all'appaltatore, esponendo per iscritto la motivazione, la sostituzione temporanea o definitiva di un operatore a causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli assistiti.

ART. 10 - SCIOPERI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

E' consentito all'appaltatore di esercitare il diritto di sciopero - con un preavviso scritto minimo di 7 (sette) giorni - solo per le attività suscettibili di interruzione. In tal caso, ove l'esercizio del diritto di sciopero dovesse, comunque, creare dei disagi all'utenza, la ditta appaltatrice è tenuta ad avvisare l'Amministrazione con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della ditta appaltatrice e dell'Ente appaltante che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili.

ART. 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o persone, si intende, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'appaltatore.

A tal fine, l'appaltatore è tenuto a contrarre le necessarie coperture assicurative relative ai danni che possono derivare ai dipendenti, o che questi, durante il periodo di rapporto contrattuale, possono colposamente causare agli utenti, alle loro cose e a terzi in genere anche a seguito di irregolarità o carenze nelle prestazioni, esonerando l'ente capofila da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la ditta aggiudicataria dovesse essere un soggetto raggruppato o consorziato ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, la polizza assicurativa RCT deve essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario del contratto ha l'obbligo di costituire apposita cauzione definitiva, a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni oggetto del presente servizio e delle penalità eventualmente comminate, in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione deve essere costituita, a pena di revoca dell'affidamento con la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve prevedere:

1. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, C.C.

L'appaltatore dovrà produrre all'Ente l'anzidetta cauzione, almeno tre giorni prima della data fissata per la stipula del contratto.

L'appaltatore è obbligato ad integrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto escuterla, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore prelevandone l'importo dai corrispettivi d'appalto.

La cauzione resterà vincolata a favore dell'Ente appaltante per tutta la durata dell'appalto e verrà restituita all'aggiudicatario alla scadenza dell'appalto stesso, previo accertamento dei competenti uffici comunali che l'appaltatore medesimo abbia ottemperato a tutti gli obblighi contrattati.

E' facoltà della stazione appaltante adeguare l'importo della cauzione, in relazione alla revisione del valore contrattuale. In caso di estensione del servizio l'importo di cui sopra dovrà essere integrato.

In caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa deve essere intestata a tutte le ditte che ne fanno parte.

Resta salvo per l'Ente appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o, comunque, non fosse stata regolarmente reintegrata dall'appaltatore.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato alla Ditta appaltatrice cedere o subappaltare totalmente o parzialmente il Servizio assunto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento del danno e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati dall'Ente appaltante.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti dell'appaltatore derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva della stazione appaltante.

ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle modalità previste dal presente Capitolato Speciale e dal Piano di Lavoro.

Verificandosi abusi, carenze o inadempienze di qualsiasi tipo nell'adempimento degli oneri fissati nel presente Capitolato Speciale, inosservanza di leggi o di regolamenti, l'Amministrazione ha la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese dell'appaltatore, gli interventi necessari per il regolare andamento del Servizio, qualora l'appaltatore, appositamente diffidato, non ottemperi agli obblighi assunti entro 24 ore, oltre ad applicare le penalità previste dal presente articolo.

In particolare, a carico dell'appaltatore, sono stabilite le seguenti penalità:

- a) Inosservanza del numero di operatori previsti: € 400,00 al giorno per ogni operatore mancante per ogni mese o frazione.
- b) Mancata sostituzione temporanea di un operatore nei turni di servizio nei termini e nel rispetto delle modalità precedentemente riportate: € 200,00 al giorno per ogni operatore non sostituito.

Qualora le inosservanze di cui ai punti a) e b) determinino un grave disservizio, le penalità possono essere raddoppiate. Qualora esse comportino la mancata prestazione dell'assistenza agli anziani, disabili e sofferenti mentali, per un periodo superiore a n. 12 ore si aggiunge un'ulteriore penalità di € 150,00.

- c) Mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta dall'Amministrazione nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: € 400,00 per ogni mese o frazione inferiore di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione.
- d) Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 150,00 ad € 500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
- e) Ritardo negli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore all'articolo relativo la tutela del personale: € 300,00 per ogni mese o frazione (ove il ritardo sia rilevante).
- f) Mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino a € 700,00 per singola inosservanza.

Eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze quantitative o qualitative o nello standard di erogazione del servizio, previa opportuna verifica, saranno contestati per iscritto all'appaltatore e potranno comportare l'applicazione di una penale variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di € 200,00.

Le penalità di cui ai punti da c) a f) sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire eventuale danno arrecato all'Amministrazione in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o PEC; decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione.

L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 15 - RESPONSABILITA'

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'appaltatore.

L'appaltatore esonera da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, pertanto, l'Amministrazione stesso.

In caso di violazione delle norme di sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), la responsabilità dell'appaltatore è proporzionalmente ridotta in relazione ad eventuali inadempienze dell'Amministrazione ed alla sua messa in mora, in forma scritta, da parte dell'appaltatore.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, salvo che non provi che il danno è dovuto a causa ad esso non imputabile, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione, salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di Società Assicuratrici; nel caso in cui l'impresa provi che, nella determinazione del danno, vi è stato un concorso da parte dell'Amministrazione, questi risponderà verso i terzi in via solidale, ferma restando la responsabilità diretta dell'Impresa.

La Ditta appaltatrice, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro l'impresa appaltatrice è tenuta a restare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore di obblighi o condizioni contrattuali, l'Amministrazione può inoltrare allo stesso, mediante consegna a mano o raccomandata A.R., apposita diffida ad adempiere, in forma scritta, assegnando un termine non inferiore a 24 ore (a meno che non risulti essenziale un termine minore), in relazione alla natura dell'inadempimento; tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'appaltatore.

Decorso inutilmente il termine prefissato, l'Amministrazione, oltre a poter ordinare all'appaltatore l'immediata sospensione del servizio, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.:

1. qualora le inadempienze di cui all'art. 16 siano tali da compromettere la funzionalità degli interventi o da rendere insoddisfacente il Servizio;
2. in presenza di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali;
3. in presenza di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
4. a seguito di ingiustificata sospensione od abbandono di tutto o parte del Servizio, anche per un solo giorno;
5. in caso di violazione dei programmi di esecuzione indicati nel Piano di Lavoro;
6. per gravi fatti imputabili a dolo o a colpa dell'impresa o degli operatori comportanti danni fisici o psicologici a carico dei portatori di handicap.

Nelle ipotesi da 1 a 5, all'impresa potrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali l'Amministrazione potrà anche rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, ove il deposito cauzionale non fosse sufficiente. L'Ente appaltante potrà rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione all'ufficio di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'impresa;
- a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore;
- a risarcimento di ulteriori danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatore.

Esaurita la cauzione, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del corrispettivo, commisurata ai danni causati dall'inadempimento.

A fronte di risoluzione per causa imputabile all'appaltatore, quest'ultimo, per almeno un anno dalla data di risoluzione del contratto, non potrà partecipare alle gare indette dall'Amministrazione.

Nel corso della gestione, è facoltà dell'Amministrazione revocare l'affidamento e considerare risolto il contratto in caso di gestione non soddisfacente del servizio.

Ai fini del presente articolo trovano comunque applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 - CORRISPETTIVO

Per l'esecuzione del servizio dell'appalto, l'Unione dei Comuni Alta Sabina corrisponderà all'appaltatore quanto dovuto in misura delle ore di lavoro effettuato. La liquidazione delle fatture presentate sarà corrisposta mensilmente entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture stesse.

L'importo del corrispettivo verrà liquidato, considerando il costo della tariffa oraria offerta dall'appaltatore in sede di gara per il numero di ore effettivamente rese.

La Ditta affidataria dovrà presentare, a corredo della fattura, ai fini della liquidazione del corrispettivo spettante:

- prospetto delle prestazioni e delle ore impiegate in favore di ciascun utente;
- scheda riepilogativa delle ore mensili erogate completa ed aggiornata.

Inoltre tutta l'attività svolta dalla ditta aggiudicataria riguardo la materia oggetto del presente contratto dovrà essere registrata giornalmente su apposite schede proposte dalla ditta aggiudicataria e concordate con l'Ufficio di Piano.

Il corrispettivo orario, derivante dall'aggiudicazione, sarà comprensivo di ogni onere ricorrente per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, ivi inclusi gli emolumenti al personale, gli oneri assicurativi, previdenziali e antinfortunistici, i costi di gestione, trasferte e trasporti, materiali di consumo, vestiari, mezzi, attrezzi e strumenti necessari, ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa, in particolare, la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario. L'appaltatore, con tale corrispettivo si intende soddisfatto per ogni sua spettanza nei confronti dell'Unione dei Comuni Alta Sabina per il servizio di che trattasi e non ha, quindi alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

In caso di accertamento della violazione delle norme vigenti che disciplinano i trattamenti minimi tabellari retributivi, contributivi e previdenziali, in ordine al personale impiegato nel servizio, l'Amministrazione procederà immediatamente e senza alcun preavviso, alla risoluzione sia del rapporto contrattuale inerente alla gestione del servizio, sia degli altri rapporti contrattuali in corso con questa Amministrazione.

Eventuali contestazioni interrompono i termini del pagamento, senza che sia previsto il riconoscimento all'appaltatore degli interessi in mora.

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente in presenza di DURC in corso di validità; ove l'impresa si avvalga di professionisti esterni il pagamento sarà effettuato previa presentazione di fatture di pagamenti effettuati a detti professionisti opportunamente quietanzate.

ART. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Il prestatore del servizio dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, per ogni effetto, eleggere il proprio domicilio nel comune di Poggio Moiano (Ri), sede dell'Unione dei Comuni dell'Alta Sabina, Ente Capofila del Distretto Rieti 3 individuando apposita sede operativa territoriale.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Rieti.

ART. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE

Tutte le spese inerenti il contratto dell'appalto in argomento o consequenziali a questo, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria, eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, salvo diversa disposizione di legge, sono a carico della Ditta aggiudicataria, con rinuncia di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

ART. 21 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE

L'appaltatore, per tutta la durata del contratto, è:

- a) obbligato ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro;
- b) tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale;
- c) responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa stazione appaltante e, comunque, si impegna espressamente a mantenere indenne da ogni conseguenza l'Amministrazione.

ART. 22 - RISPETTO DELLA LEGGE 68/1999 E DEL D.LGS 81/2008

L'appaltatore deve essere in regola con quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili e deve svolgere la propria attività rispettando quanto definito nel D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 in materia di prevenzione e protezione del lavoro.

ART. 23 - NORMATIVA APPLICABILE

Per il presente affidamento trova applicazione obbligatoria quanto contenuto nel D.Lgs. n. 50/2016, nonché quanto richiamato nel disciplinare di gara e nel presente Capitolato Speciale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato Speciale, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
 - il personale interno dell'Ente addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della legge n. 241/90;

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti all'art. 7, D.lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati per l'Amministrazione è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
Dott.ssa Elena Braconi